

STATUTO
ASSOCIAZIONE DIABETICI VAL DI CHIANA SENESE – O.N.L.U.S.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione - Denominazione – Durata

E' costituita, ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice civile, nonché dell'art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997 l'associazione denominata "**Associazione Diabetici della Val di Chiana Senese - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale**", in breve denominata anche come "Associazione Diabetici della Val di Chiana Senese - ONLUS"
L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione in qualsiasi proprio segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, oltre alla propria denominazione sociale, è sempre tenuta all'uso dell'acronimo ONLUS.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede sociale in Montepulciano (Siena) – Frazione Gracciano – Località Nottola, presso il monoblocco ospedaliero della Val di Chiana Senese.

Art. 3 – Principi costitutivi e scopi

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e s'ispira a principi di solidarietà sociale, democrazia e volontariato.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio - sanitaria a favore di tutti coloro che vivono, direttamente o indirettamente, le problematiche correlate al diabete.

La sua attività principalmente consiste nella realizzazione di:

- un luogo di incontro, di aggregazione e di interscambio di esperienze personali di tutte le persone direttamente od indirettamente coinvolte dalla malattia diabetica;
- un centro di educazione e formazione nella gestione della malattia diabetica dove si possono ricevere giuste informazioni in campo scientifico e normativo.

Costituiscono pertanto gli scopi dell'Associazione lo svolgimento dell'attività di:

- divulgazione della conoscenza del Diabete in rapporto alla malattia ed alla sua prevenzione;
- informazione dei diabetici sugli sviluppi della terapia per ottenere indicazioni utili nei differenti stadi della malattia stessa e particolarmente nelle sue varie complicanze;
- contribuire all'educazione e promozione della coscienza sociale della malattia diabetica;
- promozione di tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute ed ai bisogni dei diabetici in campo professionale, amministrativo e sociale;
- instaurazione di un legame fra i diabetici per uno scambio di esperienze ed un aiuto reciproco sul come affrontare le implicazioni psico-fisiche della malattia;
- favorire l'interscambio di esperienze con altre associazioni analoghe;

- raccolta e distribuzione di ogni tipo di materiale informativo riguardante la realtà diabete in campo legislativo, normativo e scientifico;
- erogazione delle prestazioni al fine di contribuire alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività.

Art. 4 – Modalità per il raggiungimento degli scopi

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in posizione di accessorialità rispetto a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Quindi entro tali limiti l'associazione si avvale di ogni tipo di strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione degli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e tramite la partecipazione ed altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri interessi e finalità.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi esclusivamente per il miglior raggiungimento e subordinatamente ai limiti dei propri fini istituzionali.

Essa ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, al fine del conseguimento degli scopi sociali, si avvarrà in modo determinante e prevalente dell'opera personale, volontaria e gratuita dei propri aderenti.

L'Associazione potrà anche avvalersi delle prestazioni di professionisti, dipendenti o autonomi, necessarie per qualificare o specializzare le attività svolte e nei limiti necessari la loro regolare funzionamento.

Tutte le prestazioni fornite agli associati sono gratuite.

Le prestazioni erogate dall'Associazione, oltre che ai propri soci, saranno messe a disposizione della collettività.

Titolo II Soci

Art. 5 – Requisiti dei soci

Possono aderire all'Associazione tutti i diabetici, i loro familiari, personale medico e sanitario in genere e chiunque interessato ai vari aspetti del diabete che condivide gli scopi enunciati nel Titolo I.

Art. 6 – Modalità di adesione

La domanda di ammissione dovrà contenere nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, professione dell'aspirante socio nonché la dichiarazione di essere o non essere diabetico, nonché recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti e l'impegno al pagamento della quota di ammissione e/o della quota annuale associativa. I diabetici sono ammessi di diritto su loro semplice richiesta accompagnata da apposita certificazione medica comprovante lo status.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione dei non diabetici entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di tale diniego.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7 – Categorie di soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori: sono i promotori dell'Associazione intervenuti alla costituzione.
- Soci Ordinari: sono gli iscritti dopo la costituzione dell'Associazione.
- Soci Sostenitori: sono coloro che contribuiscono in modo sostanzioso a finanziarie le attività per il raggiungimento degli scopi sociali.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 8 – Diritti del socio

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto:

- se maggiori di età al diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e ad essere eletti;
- formulare proposte alla dirigenza nell'ambito dei programmi dell'Associazione;
- chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale nei termini previsti dallo Statuto;
- partecipare a tutte le iniziative organizzative dell'Associazione.

Art. 9 – Doveri del socio

Tutti i soci sono tenuti a:

- rispettare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- pagare nei termini stabiliti la quota associativa;
- essere disponibili, in base alle proprie capacità e attitudini fisiche e professionali, a svolgere compiti utili al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Associazione;
- evitare azioni che possano danneggiare, anche indirettamente, gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- evitare comportamenti che possano minare l'armonia dei rapporti tra i soci.

Art. 10 – Recesso od esclusione del socio

Lo status di socio viene meno per decesso, dimissione volontaria od esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si

tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato), ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recedere.

A parte il caso di dimissione volontaria o di decesso, lo status di socio viene a decadere ogni qual volta si viene meno a quanto stabilito dall'art. 9 del presente statuto.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione a mezzo raccomandata postale, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Titolo III Organi Sociali

Art. 11 – Organi dell'associazione

Sono Organi istituzionali dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente
- Il Vice – Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'associazione può procedere alla nomina di un Comitato Scientifico con funzione meramente consultiva da non considerare tuttavia organo sociale in ragione della sua costituzione, composizione e partecipazione.

Tutte le cariche degli Organi associativi, compreso il comitato scientifico ed escluso l'Assemblea dei soci, hanno durata di tre anni e i relativi membri sono tutti rieleggibili.

Art. 12 – Assemblea dei soci

E' l'organo sovrano ed è costituita dalla totalità dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e con le norme statutarie.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno due volte all'anno: entro Novembre per deliberare il Bilancio preventivo e le direttive programmatiche per l'anno successivo ed entro Maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e delle attività svolte nell'anno precedente.

Essa è altresì convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci oppure dal Collegio dei Revisori se nominato.

Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Siena. La convocazione è fatta mediante lettera avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli all'indirizzo risultante dal libro dei soci aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se nominati, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

In presenza di un numero di aderenti superiore a venti unità la convocazione può essere fatta mediante affissione dell'avviso presso la sede dell'Associazione od in alternativa mediante divulgazione della notizia con evidenza su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività dell'Associazione.

In tale ultimo caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno due volte.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Tuttavia in assenza delle formalità per la convocazione sopra indicate, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti la totalità dei propri aderenti, del consiglio direttivo e del collegio dei revisori se nominato.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può essere convocata e svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n. 2 (due) deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. In caso di voto pari, prevale il voto del presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione. Per le materie di competenza dell'assemblea straordinaria occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione ed in particolare per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritti al voto, tanto in prima che in seconda convocazione.

Art. 13 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea in relazione alle materie poste alla trattazione è ordinaria e straordinaria.

Compete all'assemblea ordinaria:

- l'elezione del Consiglio Direttivo del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e della relazione generale delle attività;
- l'approvazione dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- la delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- ogni altra delibera diversa da quelle di competenza dell'assemblea straordinaria.

Compete invece all'assemblea straordinaria:

- deliberare in merito alle modifiche dello statuto sociale;
- deliberare in merito alla nomina dei liquidatori;
- deliberare in merito allo scioglimento ed alla liquidazione dell'Associazione, nonché sulla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un minimo di n. 5 membri a un massimo di n. 8 membri compresi il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per n. 3 (tre) e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a componente il consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Alle riunioni del Consiglio direttivo può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, ogni socio così come ospiti dirigenti di altre associazioni aventi scopi affini, nonché ogni altro estraneo all'associazione per specifiche esigenze.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno n. 3 (tre) componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera o fax, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

In caso di particolari motivi d'urgenza può farsi luogo alla convocazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Nel caso di deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti presenti.

Anche nel caso di fissazione della quota associativa annuale e della quota minima di ammissione dovuta all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione, ai fini della relativa delibera, è necessaria la a maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 15 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni non riservate dal presente Statuto all'Assemblea cura la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea con il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria ed in particolare, a titolo esemplificativo:

- nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ove non già individuati dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo;
- propone all'Assemblea i regolamenti particolari per il buon andamento dell'Associazione e vigila sull'applicazione dello Statuto;
- esamina le domande di ammissione e delibera in merito;
- propone il progetto di bilancio annuale, preventivo e consuntivo, da presentare all'Assemblea.
- distribuisce al suo interno gli incarichi nei vari settori di attività;
- nomina il Comitato Scientifico ed opera in stretto contatto con esso per coordinare le attività della Associazione;
- nomina l'eventuale Comitato Esecutivo;
- provvede con i mezzi e nei modi che riterrà necessari alla buona conservazione della sede e del materiale dell'associazione;
- stabilisce l'ammontare delle quota associativa annuale e della quota minima di ammissione;
- stipula, attraverso il presidente, convenzioni tra l'Associazione ed altri soggetti pubblici o privati;
- procede all'assunzione di lavoratori dipendenti e si avvale dell'opera di prestatori di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla normativa in materia di ONLUS;
- delibera in merito all'eventuale L'Associazione emissione di "Titoli di solidarietà";
- delibera in merito alle proposte di revisione dello Statuto, prima della loro presentazione all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 – Il comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per il funzionamento, la durata e le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la rappresentanza in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituzioni pubbliche e private, comunque di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari e la predisposizione della bozza di rendiconto economico e finanziario consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'adozione del Consiglio Direttivo ed alla successiva approvazione dell'Assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Le funzioni di Presidente in sua assenza sono svolte dal vice presidente o dal consigliere più anziano di servizio nell'Associazione.

Art. 18 – Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 19 – Segretario

Il Segretario è nominato in seno al Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e può assumere temporaneamente, in qualità di sostituto, anche il compito di Tesoriere.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, se nominato, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Art. 20 – Tesoriere

Il Tesoriere, è nominato in seno al Consiglio Direttivo, cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, le bozze di bilancio consuntivo e preventivo annuali, accompagnandoli da idonea relazione contabile e controfirmandoli insieme al Presidente.

Cura la riscossione delle quote associative, predispone i mandati di pagamento che controfirma insieme al Presidente ed eroga le relative somme previa delibera del Consiglio.

Art. 21 – Il collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente il consiglio direttivo.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

La nomina del Collegio dei Revisori non è obbligatoria e spetta all'Assemblea dei soci la scelta della sua istituzione.

Art. 22 – Comitato Scientifico

Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e/o del Consigliere scientifico ed ha funzioni esclusivamente consultive estranee alla gestione dell'Associazione.

Fanno parte del Comitato, oltre al consigliere incaricato, medici e ricercatori dedicati allo studio del Diabete.

L'organo dura in carica come il consiglio direttivo e le formalità di funzionamento vengono dallo stesso organo stabilite sulla base di proprio regolamento conforme alle regole dell'associazione.

Titolo IV

Esercizio Sociale – Patrimonio – Avanzi di gestione

Art. 23 – Esercizio finanziario – Bilanci consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo e consuntivo, entro i termini previsti dal presente statuto, il tutto secondo criteri della più oculata prudenza e nel rispetto delle norme civili e fiscali vigenti.

Nel bilancio fra l'altro dovranno essere indicati i beni, i contributi, i lasciti e quant'altro costituisca entrata per l'Associazione.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 31 Ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 24 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati dai soci fondatori in occasione della costituzione dell'associazione.
- dalle quote di adesione dei soci ordinari
- dai contributi dei soci sostenitori
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo da elargizioni, lasciti testamentari, contributi da parte di Enti pubblici o privati, nazionali od internazionali, da persone fisiche o dagli avanzi di gestione.
- da introiti derivanti dallo svolgimento della sua attività istituzionale e dalle attività connesse.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività in conformità alle disposizioni statutarie.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 25 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 26 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione. I libri dell'associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Titolo V Scioglimento dell'Associazione – Arbitrato – Norme finali

Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria con al maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritti al voto. Ricorrendo tale evenienza, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più Liquidatori cui è affidato il compito di devolvere, dedotte le passività, il patrimonio residuo ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà designato, dietro istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Montepulciano.

Art. 29 – Norme finali

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nonché alle norme speciali in materia di ONLUS.